



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 5-00601
DEI DEP. RUBINATO E VERINI (RES. N. 51 DELL' 11.7.2013)**

RISPOSTA

La vicenda cui si fa riferimento nell'interrogazione indicata in oggetto ebbe luogo in Gorgo al Monticano (TV) il 21 agosto 2007, quando alcune persone si introdussero nottetempo nell'abitazione dei coniugi Guido Pellicciardi e Lucia Comin e, dopo averli sottoposti a violenza ed a sevizie, ne cagionarono volontariamente la morte e si impossessarono di monili in oro, telefoni cellulari e della somma di euro 600.

A seguito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Treviso, con sentenza del 22.9.2008, ha dichiarato Alin George Bogdaneanu e Niam Stafa, in concorso con Arthur Lleshi, successivamente deceduto, e con altra persona non identificata, colpevoli dei delitti di omicidio aggravato (per avere agito per motivi futili ed abietti, in ora notturna ed impiegando particolare crudeltà e sevizie), rapina e violazione di domicilio, condannando gli imputati alle pene di venti anni di reclusione (Bogdaneanu) e dell'ergastolo (Stafa).

La prima sezione della Corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 4.12.2009, ha confermato le pene inflitte in primo grado ad entrambi gli imputati.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 3.12.2010, ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia, limitatamente ai punti relativi alla valutazione della sussistenza delle aggravanti ed al trattamento sanzionatorio complessivo.

Con sentenza del 29.2.2012, la seconda sezione della Corte di assise di appello di Venezia, nell'escludere la sussistenza, nei confronti del Bogdaneanu, della aggravante dell'aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà, ha ridotto a diciotto anni di reclusione la pena nei confronti di quest'ultimo ed ha confermato la pena inflitta allo Stafa. Nel corso del predetto giudizio, il procedimento è stato sospeso per più di sei mesi pendendo istanza di rimessione per legittimo sospetto proposta dalla difesa degli imputati.

Con sentenza del 3.7.2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Bogdaneanu, nei cui confronti la sentenza di condanna è dunque divenuta definitiva, ed ha annullato la sentenza di secondo grado del 29.2.2012, con riferimento al solo Stafa, limitatamente al riconoscimento delle aggravanti dell'aver agito per motivi futili ed abietti e dell'aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per il prosieguo.

Secondo la Cassazione, infatti, la seconda sezione della Corte di assise di appello ha omesso di operare uno specifico e non automatico riferimento soggettivo alla persona di Stafa delle summenzionate aggravanti.

La descrizione degli antecedenti giudiziari si è resa necessaria al fine di evidenziare che non vi sono stati ritardi ingiustificati nella trattazione complessiva del procedimento e che si è profuso ogni sforzo per pervenire ad una accurata ed approfondita delibazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Quanto al profilo relativo al paventato rischio della remissione in libertà dello Stafa per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello ha riferito che il termine massimo di anni sei, scadente il 3.9.2013, dovrà essere prolungato di centottanta giorni con riferimento ai tempi di stesura della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, nonché del tempo per il quale è durata la procedura conseguente all'istanza di rimessione per legittimo sospetto, presumibilmente non inferiore a mesi sei.

Pur se una maggiore precisione potrà aversi soltanto a seguito della ricezione da parte della Corte di assise di appello del fascicolo del procedimento, inviato a Venezia in data odierna dalla Corte di Cassazione, è presumibile ritenere che il termine massimo di custodia cautelare per l'imputato Stafa non verrà a scadere prima del 3 settembre 2014.

Il Presidente della sezione feriale della Corte di assise di appello e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia hanno comunque assicurato che il giudizio di rinvio sarà fissato con la massima urgenza, non appena perverranno gli atti inviati dalla Cassazione.

Quanto, poi, al profilo relativo ad eventuali iniziative normative volte ad accelerare i tempi del procedimento penale garantendo con tempestività la certezza della pena, comunico che allo stato non sono allo studio di questo Ministero ipotesi di modifica dell'attuale disciplina della durata della custodia cautelare, la cui articolazione secondo termini di fase è stata più volte ritenuta dalla Corte Costituzionale adeguatamente proporzionata e ragionevole in conformità ai valori espressi dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Segnalo, infine, che alcuni interventi normativi in corso di esame parlamentare (AS n. 925 *"Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie"* e il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2013 recante *"Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"*) sono preordinati a garantire la certezza della pena nonché la tutela delle vittime dei reati, mirando al contempo ad arginare e risolvere il perdurante problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Anche l'AS n. 303, recante *"Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati"*, di iniziativa parlamentare, si muove nell'ottica di tutelare le vittime del reato sui diversi piani della certezza e dell'effettività delle pene, della rapidità dei processi, della dignità delle parti offese nei processi penali, della liquidazione del danno e della garanzia del risarcimento.